

# ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

dell'11 settembre 2012

che adotta il regolamento interno del comitato misto e istituisce un gruppo di lavoro

(2012/716/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo concluso il 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera per l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure di sicurezza doganali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafi 4 e 5,

HA CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

### CAPO I

#### REGOLAMENTO INTERNO

##### Articolo 1

#### Composizione e presidenza

Il comitato misto è composto da rappresentanti dell'Unione europea e da rappresentanti della Confederazione svizzera. Le parti contraenti assumono a turno la presidenza per la durata di un anno civile.

Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte contraente.

Previo accordo delle parti contraenti, il comitato misto può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire le informazioni specifiche richieste.

##### Articolo 2

#### Segretariato

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla presidenza. Qualsiasi corrispondenza destinata al comitato misto, comprese le domande di iscrizione dei punti all'ordine del giorno delle riunioni, va indirizzata al suo presidente.

##### Articolo 3

#### Riunioni

Ricevuto l'accordo delle due parti contraenti, il presidente del comitato misto fissa la data e il luogo delle riunioni. Le riunioni si tengono, alternativamente, a Bruxelles e in Svizzera.

##### Articolo 4

#### Ordine del giorno delle riunioni

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno è trasmesso alle parti contraenti entro dieci giorni dall'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda d'iscrizione è giunta al presidente almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti di riferimento devono pervenire alle due parti contraenti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti questi termini possono essere abbreviati, previo l'accordo di entrambe le parti contraenti.

L'ordine del giorno viene adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione.

##### Articolo 5

#### Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato misto non sono aperte al pubblico.

Le decisioni del comitato misto sono coperte da segreto professionale.

##### Articolo 6

#### Verbale

Il verbale è redatto dal presidente alla fine di ogni riunione. Il progetto di verbale è sottoposto al comitato misto per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e inviato a ciascuna parte contraente.

##### Articolo 7

#### Adozione degli strumenti

Le raccomandazioni e le decisioni ai sensi dell'articolo 21 dell'accordo recano il titolo di «raccomandazione» e di «decisione» seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Esse sono firmate dal presidente e comunicate alle parti contraenti.

##### Articolo 8

#### Procedura scritta

Nei casi urgenti e previo consenso delle parti contraenti, le decisioni e le raccomandazioni possono essere adottate con procedura scritta.

<sup>(1)</sup> GU L 199 del 31.7.2009, pag. 24.

*Articolo 9***Spese**

Le spese di partecipazione alle riunioni del comitato misto sono a carico di ciascuna parte contraente.

*Articolo 10***Elenco dei super-arbitri**

In caso decida di sottoporre una controversia alla procedura arbitrale di cui all'articolo 29, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto redige l'elenco dei super-arbitri previsto dall'allegato III dell'accordo entro due mesi dalla sua decisione.

## CAPO II

**GRUPPO DI LAVORO***Articolo 11***Gruppo di lavoro sulle procedure e le misure doganali di sicurezza**

È istituito un gruppo di lavoro incaricato di assistere il comitato misto nell'esercizio delle sue funzioni nei settori contemplati dai capitoli II (procedure) e III (misure doganali di sicurezza) dell'accordo.

*Articolo 12***Regolamento interno del gruppo di lavoro**

Gli articoli da 1 a 6 e l'articolo 9 della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, alle riunioni del gruppo di lavoro.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2012

*Per il Comitato congiunto*

*Il presidente*

Antonis KASTRISSIANAKIS

---